



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale  
Area Armi ed Esplosivi

557/PAS.11155-10175(1)

Roma 29 agosto 2007

Oggetto: Istanza A.N.P.A.M. – Quesito.

Riferimento nr. 856/2007 – Cat.6.B-P.A.S./C.F., del 19.07.2007

ALLA QUESTURA DI BRESCIA

In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

La licenza di esportazione di armi comuni da sparo, prevista dall'art. 31 del T.U.L.P.S., viene rilasciata dal Questore in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.

Tali disposizioni nulla prevedono circa l'obbligo di indicare nell'istanza e, quindi, in calce all'autorizzazione di polizia, i numeri di matricola delle armi destinate all'esportazione.

La norma in questione prevede, però, che il titolare della licenza ha l'obbligo di effettuare la spedizione entro i 90 gg. successivi al rilascio del titolo e di esibire all'autorità che lo ha emesso la bolletta di esportazione, vidimata dagli organi doganali che hanno effettuato il controllo obbligatorio all'atto dell'esportazione.

È in questa seconda fase, evidentemente, che il legislatore ha voluto prevedere un puntuale controllo su tali particolari prodotti; la visita doganale, prevista obbligatoriamente per le armi in esportazione dal primo comma del citato art. 16, deve, infatti, verificare la corrispondenza tra quanto autorizzato dal Questore (quindi, quantitativo dei beni, loro genere e destinazione), quanto dichiarato dall'esportatore nella bolletta doganale (che oltre all'indicazione della marca, modello, calibro e caratteristiche tecniche delle armi, dovrà riportare anche i relativi numeri di matricola di ogni singolo pezzo) e quanto effettivamente viene fatto transitare in dogana.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della licenza di esportazione si conclude, pertanto, solo nel momento in cui, effettuata la spedizione delle armi, il titolare della licenza ottempera all'obbligo di consegnare in questura copia della bolletta doganale.



# Ministero dell'Interno

Tant'è vero, che il comma 4 dell'art. 16 in parola, prevede la punibilità, ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S. per colui che omette di consegnare al Questore la bolletta doganale.

La licenza di cui trattasi, inoltre, autorizza il titolare ad inviare armi comuni fuori dai confini nazionali, ma non fa venir meno l'obbligo dell'avviso di trasporto, previsto dall'art. 34 del T.U.L.P.S. .

Pertanto, l'esigenza di conoscere preventivamente i numeri di matricola delle armi destinate all'esportazione può essere soddisfatta in occasione della comunicazione del loro trasporto, laddove l'avviso sia effettuato poco prima della spedizione del carico.

Tanto premesso, quest'Ufficio è del parere che, ai fini delle valutazioni di P.S. che l'Autorità è chiamata a compiere nel momento decisionale del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle licenze di esportazione di armi, gli elementi essenziali su cui fondare la decisione siano, oltre ai requisiti soggettivi del richiedente, la natura di arma comune dei beni ed il loro destinatario finale.

La conoscenza dei numeri di matricola delle armi oggetto di esportazione assume rilevanza solo in una fase successiva, laddove l'Autorità di P.S. voglia effettuare dei riscontri tra quanto riportato nella bolletta doganale e quanto trascritto nel registro delle operazioni giornaliere del fabbricante o sia chiamata a dare informazioni sulla destinazione di una determinata arma.

IL DIRETTORE  
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale  
(CAZZELLA)